

## Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la Repubblica ellenica chiede l'annullamento della decisione della Commissione del 7 dicembre 2011 relativa all'aiuto di Stato C 3/2010 e agli aiuti compensativi versati dall'ELGA negli anni 2008 e 2009, notificata con il numero C(2011) 7260 def.

Con il primo motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che la Commissione europea ha interpretato e applicato erroneamente le disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, e dell'articolo 108 TFUE in combinato disposto con quelle della legge n. 1790/1988 <sup>(1)</sup> che disciplinano l'ELGA e ha valutato erroneamente i fatti, poiché tutti i pagamenti dell'anno 2009 (EUR 415 019 452) costituivano compensazioni legittime per i danni causati alla produzione agricola e al bestiame dalle avverse condizioni climatiche che si sono verificate nel 2007 e nel 2008 e che l'ELGA, in qualità di organismo speciale di previdenza sociale, era tenuto a risarcire nell'ambito del regime di copertura assicurativa obbligatoria della produzione agricola.

Con il secondo motivo di annullamento, la ricorrente afferma che sussiste un errore in quanto alla valutazione dei fatti e una violazione delle forme sostanziali della procedura, dal momento che la Commissione europea per erronea valutazione dei fatti e con motivazioni carenti e/o inesistenti è giunta alla conclusione che i pagamenti dell'anno 2009 costituiscono aiuti di Stato illegali, dato che non sono giustificati dalla natura e dall'economia del sistema di assicurazione obbligatoria dell'ELGA, hanno costituito un vantaggio economico per i beneficiari dei pagamenti e hanno minacciato di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri.

Con il terzo motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che sussiste un'erronea interpretazione e applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE e una violazione delle forme sostanziali della procedura, dal momento che la Commissione, illegittimamente e comunque con motivazione carente, ha incluso negli importi che devono essere recuperati in quanto aiuti di Stato illegali anche la somma di EUR 186 011 000,60 che rappresentava contributi speciali obbligatori versati dagli stessi agricoltori nel 2008 e nel 2009 nel quadro del regime di assicurazione obbligatoria dell'ELGA e che non costituivano aiuti di Stato illegali ma risorse private; di conseguenza tale importo avrebbe dovuto essere sottratto dall'importo finale del recupero.

Con il quarto motivo di annullamento, la ricorrente afferma che la Commissione europea ha interpretato e applicato erroneamente le disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e ha esercitato in modo scorretto la facoltà discrezionale di cui dispone nell'ambito degli aiuti di Stato, dal momento che i pagamenti del 2009 avrebbero dovuto considerarsi compatibili con il mercato comune a motivo della nota gravità del turbamento economico di tutti i settori dell'economia greca e l'entrata in vigore di una disposizione del diritto primario dell'UE non può dipendere dall'entrata in vigore di una comunicazione della Commissione europea, come il quadro di riferimento temporaneo comunitario.

Con il quinto motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che, ad ogni modo, con la decisione impugnata la Commissione europea ha violato gli articoli 39, 107, paragrafo 3, lettera b), e 296 TFUE e i principi generali di parità di trattamento, di proporzionalità, del legittimo affidamento, della libertà economica e delle regole di concorrenza, a motivo dell'eccezione ingiustificata e immotivata e della mancata applicazione del quadro di riferimento temporaneo comunitario vigente dal 17/12/2008 per le imprese che si occupano di produzione primaria di prodotti agricoli, come era in vigore per tutte le altre imprese in tutti gli altri settori dell'economia comunitaria.

Con il sesto motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che con la decisione impugnata la Commissione europea ha valutato e calcolato erroneamente gli importi da recuperare, dal momento che non ha sottratto gli aiuti de minimis, previsti dai regolamenti nn. 1860/2004 <sup>(2)</sup> e 1535/2007 <sup>(3)</sup> relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

Con il settimo motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che la Commissione europea per erronea interpretazione e applicazione degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, incorrendo in errore nella valutazione discrezionale e presentando nel contempo motivazioni carenti e contraddittorie, ha ritenuto che gli indennizzi versati nel 2008 per danni alla produzione agricola causati dagli orsi e pari al 100 % del volume degli aiuti sono compatibili con il mercato interno solo in percentuale pari all'80 %.

<sup>(1)</sup> Legge n. 1790/1988 recante «organizzazione e funzionamento dell'Organismo greco di assicurazioni agricole e altre disposizioni», (FEK A' 134/20.06.1988)

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli

**Ricorso proposto il 10 febbraio 2012 — Planet/Commissione**

**(Causa T-59/12)**

(2012/C 118/45)

*Lingua processuale: il greco*

### Parti

*Ricorrente:* PLANET A.E. Anonimi Etairia parochis symvouleftikon ypiresion (Società anonima erogatrice di servizi consultivi) (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. B. Christianos)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riconoscere che il versamento tardivo da parte della Commissione dell'ultima rata del finanziamento a favore della ricorrente nell'ambito del contratto relativo al progetto «Collaboration Environment for Strategic Innovation (Laboranova)», di importo pari a EUR 20 665,17, costituisce una violazione dei suoi obblighi contrattuali e imporre alla Commissione di versare alla ricorrente la somma di EUR 20 665,17 per le spese sostenute dalla ricorrente nel quarto periodo di riferimento del progetto Laboranova, aumentata degli interessi a decorrere dal 12 ottobre 2011;
- riconoscere che la ricorrente non è tenuta a rimborsare alla Commissione l'acconto di EUR 39 657,30 per il periodo P4 del progetto Laboranova;
- imporre alla Commissione di versare alla ricorrente l'importo di EUR 30 000,00 a titolo di risarcimento del danno causato alla sua reputazione professionale, subito dalla ricorrente per violazione del segreto professionale da parte della Commissione, con interessi compensativi a partire dal 6 ottobre 2011 fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa e interessi di mora dalla pronuncia della sentenza nella presente controversia fino al completo pagamento, e
- condannare la Commissione al pagamento delle spese legali della ricorrente.

### Motivi e principali argomenti

Con il ricorso in oggetto, la ricorrente combina due ricorsi.

In primo luogo, un ricorso per responsabilità della Commissione in base al contratto n. 035262 per l'esecuzione del progetto «Collaboration Environment for Strategic Innovation (Laboranova)», ai sensi dell'articolo 272 TFUE. In particolare, la ricorrente sostiene che, sebbene essa abbia adempiuto completamente e correttamente ai propri obblighi contrattuali, la Commissione, senza averne diritto e in violazione del suddetto contratto e del principio di buona fede, ha rifiutato di ammettere le spese della ricorrente per il periodo P4 e ha sospeso il pagamento a suo favore. Per tale motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione debba versare a suo favore l'importo di EUR 20 665,17, aumentato degli interessi previsti dalla clausola II 28, paragrafo 7, dell'allegato II del contratto a decorrere dal 12 ottobre 2011, e che la Commissione non è legittimata a chiedere alla Planet il recupero dell'acconto per il periodo P4, pari a EUR 39 657,30.

- In secondo luogo, un ricorso per responsabilità extracontrattuale della Commissione ai sensi dell'articolo 340, secondo comma, TFUE. In particolare, la ricorrente sostiene che, annunciando al coordinatore del progetto l'esistenza di un audit finanziario nei confronti della ricorrente, la Commissione ha violato palesemente le norme relative alla tutela del segreto professionale, danneggiando pertanto la reputazione professionale della ricorrente. Per tale motivo, la ri-

corrente chiede il risarcimento del danno morale con interessi (interessi compensativi per il periodo compreso tra la data della comunicazione illegale fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa fino al completo rimborso del risarcimento dovuto), riservandosi espressamente il diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali danni patrimoniali causati da tale comportamento illegale della Commissione.

### Impugnazione proposta il 16 febbraio 2012 da Guido Strack avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 7 dicembre 2011, F-44/05 RENV, Strack/Commissione

(Causa T-65/12 PP)

(2012/C 118/46)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: Adv. H. Tettenborn)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare interamente l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 7 dicembre 2001, nella causa F-44/05 RENV;
- condannare la convenuta, conformemente alla domanda del ricorrente di cui al punto 1, sub A.4. delle osservazioni da lui depositate in data 21 febbraio 2011, nell'ambito del procedimento F-44/05 RENV, domanda motivata ai punti 78-85 di dette osservazioni, a risarcire al ricorrente il danno derivante da un'eccessiva durata del processo, ai sensi dell'articolo 6 CEDU, per un importo pari a EUR 2 500;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese dell'impugnazione.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dell'articolo 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) e dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Nell'ambito di tale motivo il ricorrente lamenta che il procedimento, in primo luogo, sia stato assegnato ad un'altra sezione del Tribunale della funzione pubblica (TFP), e che, per la nuova assegnazione successivamente avvenuta, manchi il necessario fondamento normativo.